



# Gruppo ad alto livello sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità

2018

## Sottogruppo sui dati sulla parità

**Orientamenti per migliorare la raccolta e l'utilizzo  
dei dati sulla parità**

**COMMISSIONE EUROPEA**

Direzione generale della Giustizia e dei consumatori

Direzione D - Pari opportunità Parità e cittadinanza dell'Unione

Unità D1 - Antidiscriminazione e coordinamento delle questioni rom

*Commissione europea*

*B-1049 Bruxelles*

# **Orientamenti per migliorare la raccolta e l'utilizzo dei dati sulla parità**

Manoscritto completato nel luglio 2018

PDF	ISBN 978-92-76-41002-7	doi:10.2838/184756	DS-01-21-146-IT-N
-----	------------------------	--------------------	-------------------

Lussemburgo Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021

© Unione europea, 2021

La politica in materia di riutilizzo dei documenti della Commissione europea è attuata sulla base della decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39). Salvo diversa indicazione, il riutilizzo del presente documento è autorizzato ai sensi di una licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciò significa che il riutilizzo è autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali cambiamenti.

## Indice

Sezione I: contesto e scopo degli orientamenti.....	6
Individuazione di lacune nella raccolta e nell'utilizzo dei dati sulla parità .....	9
Come sono stati elaborati questi orientamenti? .....	12
Sezione II: orientamenti per migliorare la raccolta e l'utilizzo dei dati sulla parità.....	13
A. Orientamenti istituzionali e strutturali .....	13
1. Mappare le fonti esistenti di dati sulla parità e individuare le lacune nei dati.....	13
2. Promuovere la cooperazione interistituzionale nella raccolta e nell'utilizzo dei dati sulla parità .....	14
3. Creare un polo di dati sulla parità e la non discriminazione.....	15
4. Rafforzare la capacità istituzionale di raccogliere dati solidi e affidabili sulla parità .....	16
5. Agevolare l'utilizzo efficace dei dati sulla parità.....	16
B. Orientamenti operativi .....	18
6. Garantire la completezza dei dati sulla parità .....	18
7. Integrare i dati sulla parità nelle indagini nazionali e dell'UE.....	19
8. Garantire una raccolta di dati sulla parità periodica e tempestiva.....	19
9. Rafforzare la validità e l'affidabilità dei dati sulla parità.....	20
10. Garantire la rappresentatività dei dati sulla parità.....	21
11. Migliorare la comparabilità dei dati sulla parità .....	22

**Il presente documento non è giuridicamente vincolante e ha uno scopo puramente orientativo. Non può pertanto servire a scopi di consulenza giuridica su questioni di diritto nazionale né fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'UE, che rimane prerogativa esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea.**

## Sezione I: contesto e scopo degli orientamenti

L'Unione europea (UE) dispone di un quadro giuridico avanzato con cui promuovere l'uguaglianza e la non discriminazione. Tutti i 28 Stati membri dell'UE hanno recepito tale quadro giuridico nell'ordinamento nazionale, spesso legiferando al di là delle norme minime incluse nella direttiva sull'uguaglianza razziale<sup>1</sup> e nella direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro<sup>2</sup>.

Eppure percentuali significative di persone nell'Unione europea sono regolarmente vittime di discriminazione, disuguaglianza ed esclusione sociale. All'origine di tali episodi possono esservi il genere, l'origine etnica o l'appartenenza a una minoranza, il colore della pelle, il credo religioso, l'età, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o la disabilità oppure una combinazione di questi fattori, come illustrano costantemente i risultati delle indagini dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)<sup>3</sup>.

Ne consegue la necessità di riesaminare il modo in cui sono attuate la legislazione e le politiche per promuovere l'uguaglianza e la non discriminazione e di chiedersi come si possono monitorare e misurare i progressi concreti. I dati sulla parità sono un elemento fondamentale di tale riesame e costituiscono strumenti efficaci per sostenere la lotta contro la discriminazione e l'esclusione.

In quest'ambito rientra, in particolare, l'erogazione dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, che prevede il rispetto integrale di principi orizzontali dell'UE quali l'obiettivo di combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, sancito dall'articolo 10 TFUE. Gli Stati membri devono perciò essere dotati di disposizioni, compreso il monitoraggio tramite la raccolta sistematica di dati solidi e oggettivi, che garantiscano l'adempimento dei loro obblighi in materia di diritti fondamentali.<sup>4</sup>

Per ragioni storiche, la raccolta di dati personali disaggregati per caratteristiche protette quali la razza o l'origine etnica è una questione particolarmente delicata in molti paesi europei. La legislazione dell'UE contro la discriminazione vieta che tali dati siano usati a svantaggio dei gruppi ai quali si riferiscono. Inoltre tali dati personali sensibili sono rigorosamente protetti da norme

---

<sup>1</sup> [Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.](#)

<sup>2</sup> [Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.](#)

<sup>3</sup> Cfr. ad esempio FRA (2017a), [Seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea \(EU-MIDIS II\) – Musulmani: una selezione di risultati](#); FRA (2017b), [Second European Union Minorities and Discrimination Survey – Main results](#); FRA (2016), [Seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea \(EU-MIDIS II\) – Rom: una selezione di risultati](#); FRA (2014), [EU LGBT survey – European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey – Main results](#); FRA (2013), [Discrimination and hate crime against Jews in EU Member States: experiences and perceptions of antisemitism.](#)

<sup>4</sup> Cfr. la [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti](#), COM(2018) 375 final, 2018/0196(COD), in particolare il considerando 5 sul rispetto dei principi orizzontali dell'UE, l'articolo 67 che prevede la selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione basata su procedure non discriminatorie e tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e l'allegato III sulle condizioni abilitanti orizzontali.

costituzionali, dal diritto dell'Unione europea applicabile in materia di protezione dei dati e dalla Carta dei diritti fondamentali. Tuttavia, se raccolti e trattati nel pieno rispetto del suddetto quadro giuridico e delle misure di salvaguardia da esso stabilite, tali dati sono essenziali per consentire agli Stati membri di valutare il loro rispetto degli obblighi in materia di diritti umani e permettono ai responsabili politici di definire misure basate su dati concreti per contrastare la discriminazione, le disuguaglianze e l'esclusione.

Sulla stessa linea, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha recentemente pubblicato una nota orientativa sulla raccolta e la disaggregazione dei dati per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile<sup>5</sup>, in cui sottolinea che le attività di raccolta dei dati dovrebbero essere sempre condotte conformemente al principio fondamentale dei diritti umani del *non nuocere* e non creare o rafforzare la discriminazione, i pregiudizi o gli stereotipi esistenti; i dati relativi a caratteristiche personali dovrebbero essere conservati al sicuro e utilizzati solo a beneficio dei gruppi che descrivono e della società nel suo complesso. "In base al principio del *non nuocere*, nessun elemento della nota orientativa nulla dovrebbe essere interpretato come un invito, un'esortazione o un'approvazione ad avviare iniziative o pratiche volte a discriminare gruppi di popolazione e ad esporli a rischi di gravi violazioni dei diritti umani (o aventi tale effetto)"<sup>6</sup>.

#### **Che cosa sono i dati sulla parità?**

Il manuale europeo dei dati sulla parità, nella versione riveduta del 2016 ([European Handbook on Equality Data – 2016 Revision](#), Commissione europea, 2016, pag. 15) definisce i **dati** come qualsiasi informazione, in formato numerico o di altro tipo. I dati hanno la funzione di rivelare qualcosa riguardo a qualche aspetto della realtà e possono pertanto essere utilizzati a scopi analitici, argomentativi e decisionali.

Per **dati sulla parità** si intende qualsiasi informazione utile per descrivere e analizzare lo stato della parità. Le informazioni possono essere di natura quantitativa o qualitativa. Potrebbero comprendere dati aggregati che riflettono le disuguaglianze o le loro cause o i loro effetti nella società. Talvolta dati che sono raccolti principalmente per finalità diverse dalla parità possono essere utilizzati per produrre dati sulla parità.

Esistono vari tipi di fonti di dati, basati su meccanismi differenti di raccolta dei dati, che possono essere utilizzati per compilare statistiche sulla parità. Le fonti di dati sulla parità comprendono censimenti della popolazione, registri amministrativi, indagini sulle famiglie e sulle persone, indagini sulla vittimizzazione, indagini attitudinali (indagini di autovalutazione), dati relativi alle denunce, attività di verifica della discriminazione, monitoraggio della diversità da parte di datori di lavoro e fornitori di servizi nonché strategie di ricerca qualitativa come studi di casi, colloqui approfonditi e con esperti.

La raccolta e l'utilizzo dei dati sulla parità sono indispensabili agli Stati membri per una serie di finalità differenti, tra cui<sup>7</sup>:

<sup>5</sup> Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (2018), [A Human Rights-based Approach to Data - Leaving No One Behind in the 2030 Agenda for Sustainable Development](#), Guidance note to data collection and disaggregation.

<sup>6</sup> Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (2018), [A Human Rights-based Approach to Data - Leaving No One Behind in the 2030 Agenda for Sustainable Development](#), Guidance note to data collection and disaggregation, pagg. 11-12.

<sup>7</sup> Per un elenco esaustivo e una discussione più ampia sulle differenti esigenze, cfr. Commissione europea (2016), [European Handbook on Equality Data – 2016 Revision](#), pagg. 19-22.

- consentire di valutare adeguatamente l'attuazione della legislazione dell'UE sulla parità e di altri quadri giuridici e politici nazionali pertinenti;
- monitorare le tendenze in materia di parità in ambiti della vita differenti, quali il tasso di occupazione, la percentuale di persone nell'istruzione terziaria o la percentuale di abbandono scolastico precoce al fine di rafforzare la definizione di politiche basate su elementi concreti;
- monitorare il rispetto, da parte degli Stati membri, delle pertinenti norme internazionali in materia di diritti umani, quali la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;
- rendere visibile l'aspetto nascosto della discriminazione, vale a dire la discriminazione non denunciata, per esempio svolgendo indagini sulla vittimizzazione oppure effettuando esperimenti di verifica della discriminazione;
- fornire elementi di prova affidabili nei contenziosi amministrativi o giudiziari riguardanti la discriminazione tramite dati che evidenziano la presenza di discriminazione diretta o indiretta;
- alimentare indicatori per verificare lo stato di avanzamento nell'attuazione di strategie pertinenti per la promozione della parità e della non discriminazione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare, quali il pilastro europeo dei diritti sociali, la strategia Europa 2020 o l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- sostenere le attività di sensibilizzazione nel settore della parità e della non discriminazione;
- evidenziare le lacune in termini di elementi di prova laddove siano necessari ulteriori studi.

Riconoscendo l'importanza dei dati sulla parità a tale scopo, nel febbraio del 2018 il gruppo ad alto livello sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità ha istituito il sottogruppo sui dati sulla parità<sup>8</sup> al fine di sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di migliorare la raccolta e l'utilizzo dei dati sulla parità<sup>9</sup>. La FRA è stata invitata ad agevolare il lavoro del sottogruppo, in linea con il mandato dell'agenzia di predisporre metodi e norme volti a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo<sup>10</sup>.

#### Individuazione di lacune nella raccolta e nell'utilizzo dei dati sulla parità

Il lavoro del sottogruppo ha evidenziato variazioni significative nelle modalità di raccolta e utilizzo dei dati sulla parità da parte degli Stati membri. Ha altresì mostrato che esistono lacune e problemi comuni nella prassi attuale, le più importanti delle quali sono sintetizzate qui di seguito.

---

<sup>8</sup> Il sottogruppo sui dati sulla parità è composto da rappresentanti della Commissione europea, della FRA, di Eurostat e da rappresentanti di amministrazioni nazionali, istituti nazionali di statistica od organismi per la parità. Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Regno Unito, Romania, Spagna, Ungheria e Norvegia hanno nominato i loro rappresentanti nazionali nell'ambito del sottogruppo. La partecipazione di Eurostat è di cruciale importanza per creare sinergie tra il lavoro di questo sottogruppo e gli sviluppi a livello del sistema statistico europeo (SSE). Il SSE è il partenariato tra l'autorità statistica (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

<sup>9</sup> Il gruppo ad alto livello sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità ha incaricato il sottogruppo sui dati sulla parità di preparare una serie di orientamenti non vincolanti per migliorare la raccolta e l'utilizzo dei dati sulla parità, di sviluppare una lista di controllo/uno strumento diagnostici che gli Stati membri dell'UE possano utilizzare per valutare la disponibilità di dati sulla parità raccolti a livello nazionale e di redigere pratiche attuate a livello nazionale correlate all'insieme di orientamenti non vincolanti proposto. Il gruppo ad alto livello lavora sui motivi di discriminazione seguenti: orientamento sessuale e identità di genere, razza o origine etnica, età, religione o convinzioni personali e disabilità, tenendo in considerazione il genere nella sua intersezione con tali motivi.

<sup>10</sup> [Regolamento \(CE\) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.](#)



### *1. Mancanza di un approccio coordinato nella raccolta e nell'utilizzo dei dati sulla parità*

Gli Stati membri tendono a non avere un approccio coerente e sistematico nella raccolta dei dati sulla parità. Di conseguenza la raccolta dei dati sulla parità è spesso ripartita in maniera disomogenea tra fonti e organismi di raccolta dei dati differenti che generalmente non sono coordinati né connessi l'uno con l'altro. È quindi possibile che i dati raccolti dagli Stati membri non siano utilizzati al meglio per monitorare gli esiti della legislazione, delle politiche e delle misure da essi attuate per favorire la parità e promuovere la non discriminazione.

### *2. Mancanza di risorse sufficienti e scarsa consapevolezza dell'importanza di raccogliere dati sulla parità*

Gli Stati membri tendono a sottovalutare la necessità di basare le loro politiche anti-discriminazione su dati solidi e affidabili sulla parità, che permetterebbero di valutare l'efficacia del pertinente quadro giuridico e politico. Di conseguenza investono risorse insufficienti nel miglioramento della raccolta di tali dati. Inoltre i portatori di interessi che avrebbero la volontà e le competenze per raccogliere dati sulla parità, quali organismi per la parità, istituti di ricerca e organizzazioni della società civile, spesso non hanno le risorse necessarie per farlo oppure per farlo con la continuità che occorre per garantire un monitoraggio costante nel tempo.

### *3. Squilibrio nella raccolta dei dati sulla parità su motivi di discriminazione differenti*

I dati sulla parità, laddove raccolti, tendono a riguardare alcuni motivi di discriminazione più di altri. Ne possono derivare squilibri nella raccolta dei dati sulla parità e di conseguenza ampie lacune in termini di conoscenze. Nel complesso la raccolta di dati riguardante motivi di discriminazione quali il genere<sup>11</sup> e l'età è la più sviluppata negli Stati membri. La raccolta di dati sulla disabilità è in graduale miglioramento, in parte in virtù degli obblighi che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in proposito a norma dell'articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La raccolta di dati sulla discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'orientamento sessuale e l'identità di genere tende a essere la meno sviluppata negli Stati membri<sup>12</sup>. Inoltre tali squilibri nella raccolta di dati sulla parità possono determinare una mancanza di prove sulla misura in cui le persone sono vittime di discriminazione multipla e intersezionale.

### *4. Squilibrio nella raccolta dei dati sulla parità in differenti ambiti della vita*

La direttiva sull'uguaglianza razziale vieta la discriminazione etnica in una serie di ambiti essenziali della vita quali l'occupazione, la protezione sociale, le prestazioni sociali, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio, mentre la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione vieta le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o le tendenze sessuali nei settori dell'occupazione e delle condizioni di lavoro. Permane tuttavia uno squilibrio nella misura in cui gli Stati membri raccolgono dati sulla parità negli ambiti contemplati dalle direttive; l'occupazione è in genere il settore in cui si raccoglie la maggior parte dei dati. Nel complesso ciò contribuisce a rendere limitata la disponibilità di dati completi a livello nazionale riguardanti tutti gli ambiti della vita in cui le persone potrebbero essere vittime di discriminazione.

### *5. Insufficiente comparabilità dei dati sulla parità tra fonti di dati differenti*

---

<sup>11</sup> Per statistiche connesse al sesso/genere, cfr. l'Istituto europeo per [l'uguaglianza di genere \(EIGE\)](#), in particolare il suo [indice sull'uguaglianza di genere \(GEI\)](#) che comprende il settore delle disuguaglianze interdipendenti. Il GEI è un indicatore composito che misura il concetto di uguaglianza di genere e, sulla base del quadro politico dell'UE, contribuisce a monitorare i progressi compiuti nel tempo nel campo dell'uguaglianza di genere nell'UE.

<sup>12</sup> Cfr. Commissione europea (2017), [Equality data indicators: Methodological approach. Overview per EU Member State](#).

Poiché fonti di dati differenti spesso si basano su definizioni divergenti e utilizzano varie categorizzazioni di popolazione, i dati sulla parità spesso non sono comparabili, sia tra i diversi Stati membri che al loro interno. Ad esempio alcune fonti raccolgono dati su questioni pertinenti per la disabilità applicando un modello medico. Altre seguono l'approccio ai diritti umani sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che si concentra sull'interazione tra le menomazioni e le barriere sociali e ambientali esistenti. Senza un meccanismo di coordinamento delle decisioni sul modo di concettualizzare e misurare i differenti motivi di discriminazione e di categorizzare le persone o i gruppi che ne sono potenzialmente interessati, sarà certamente impossibile comparare dati e risultati.

#### *6. Identificazione incompleta dei gruppi di popolazione a rischio di discriminazione a causa dell'eccessivo affidamento su dati indiretti*

L'autoidentificazione è un principio chiave di un approccio alla raccolta dei dati basato sui diritti umani quale raccomandato dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani<sup>13</sup>. Il sottogruppo riconosce anche l'importanza dei dati indiretti, che possono contribuire a fornire una base coerente per monitorare i cambiamenti nel tempo. Ove possibile, il sottogruppo suggerisce di raccogliere e analizzare dati sia indiretti che basati sull'autoidentificazione per fornire un quadro più olistico dei gruppi protetti. Le persone o i gruppi che sono vittime di disparità di trattamento sono spesso rappresentati da dati indiretti che potrebbero non contemplare l'intero ventaglio di esperienze di discriminazione. Ciò vale soprattutto per caratteristiche personali quali la razza o l'origine etnica. Solo poche fonti di dati permettono di assegnare identità personali attenendosi al principio dell'autoidentificazione basato sui diritti umani. È invece più comune utilizzare imputazioni o dati indiretti quali la cittadinanza, il paese di nascita, la lingua o il luogo di residenza per determinare identità connesse all'origine etnica. Benché non possano essere sufficienti a individuare esaustivamente tutte le potenziali vittime di discriminazione razziale o etnica, i dati indiretti possono fornire un quadro coerente atto a consentire il monitoraggio dei cambiamenti nel tempo. Per esempio, la variabile "paese di nascita" non può rivelare in che modo i discendenti degli immigrati che sono nati nel rispettivo paese siano vittime di discriminazioni fondate sull'origine etnica o sul colore della pelle o su altre caratteristiche visibili quali l'abbigliamento religioso. Tuttavia essa consente di analizzare le disparità fra gruppi di popolazione differenti.

#### *7. Consultazione insufficiente dei portatori di interessi*

Solo in alcuni Stati membri quando si formulano definizioni e categorie per la raccolta dei dati si cerca di coinvolgere o consultare persone, gruppi o comunità a rischio di discriminazione. Eppure la partecipazione non solo è una buona pratica dal punto di vista di un approccio alla raccolta dei dati basato sui diritti umani, ma dà luogo a dati più solidi, a una maggiore fiducia nel processo di raccolta dei dati e a una maggiore disponibilità a impegnarsi in esercizi di raccolta dei dati. Una mancanza di partecipazione agli esercizi di raccolta dei dati da parte dei portatori di interessi può incidere negativamente sul tasso di risposta e di conseguenza sulla validità, sull'affidabilità e sulla rappresentatività dei dati raccolti. Ad esempio, se sulle domande che riguardano la discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere non si consultano i gruppi di popolazione che ne sono potenzialmente interessati, ne può scaturire una mancanza di fiducia nella finalità della raccolta dei dati oppure possono essere messe in dubbio formulazioni che non riflettono la percezione di sé che hanno le persone interrogate, scoraggiando così le risposte.

#### *8. Interpretazione imprecisa dei quadri di protezione dei dati*

Talvolta i requisiti di protezione dei dati sono intesi come divieti di raccogliere dati personali quali l'origine etnica, la religione o l'orientamento sessuale di una persona. Tuttavia, come dimostra la

---

<sup>13</sup> Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (2018), [A Human Rights-based Approach to Data - Leaving No One Behind in the 2030 Agenda for Sustainable Development](#), Guidance note to data collection and disaggregation.

spiegazione riportata di seguito, il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)<sup>14</sup>, che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE dal 25 maggio 2018, stabilisce le condizioni alle quali è possibile effettuare la raccolta e il trattamento di dati personali<sup>15</sup>.

*Trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati*

L'articolo 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR) vieta il trattamento dei dati personali che rivelino caratteristiche quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Il GDPR chiarisce tuttavia che tale divieto non si applica, fra l'altro, quando:

- l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto (articolo 9, paragrafo 2, lettera a));
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, a fini statistici o di ricerca scientifica o storica o a fini di archiviazione nel pubblico interesse, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j)).

Il considerando 26 del GDPR stabilisce altresì che i principi di protezione dei dati non dovrebbero applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Secondo il considerando 26, inoltre, il GDPR non si applica al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.

Infine il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in conformità del GDPR e in particolare dei principi generali di protezione dei dati di cui all'articolo 5: liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

### Come sono stati elaborati questi orientamenti?

Questi orientamenti sono stati elaborati dal sottogruppo sui dati sulla parità. Intendono fornire indicazioni pratiche agli Stati membri su come migliorare gradualmente la raccolta e l'utilizzo dei dati sulla parità al fine di aiutarli a monitorare l'attuazione della normativa, delle politiche e delle misure pertinenti concepite a tale scopo.

<sup>14</sup> [Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.](#)

<sup>15</sup> In caso di incertezza i responsabili della raccolta di dati potrebbero chiedere la consulenza delle rispettive autorità nazionali di protezione dei dati per confermare che le loro procedure rispettano il GDPR. La Commissione europea ha pubblicato orientamenti generali, disponibili al link indicato di seguito: [https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules\\_en](https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en)

Gli orientamenti sono stati messi a punto sulla base di scambi sistematici di pratiche e discussioni avvenuti nel quadro sia del gruppo ad alto livello che del sottogruppo, anche su come affrontare le lacune e le carenze individuate nelle pratiche nazionali in vigore. Gli orientamenti si basano inoltre sulle raccomandazioni dello *European Handbook on Equality Data* aggiornato<sup>16</sup>, che riguardano l'uso di molteplici fonti di dati sulla parità, la promozione di categorie statistiche e definizioni coerenti, il miglioramento della validità e dell'affidabilità degli esercizi di raccolta dei dati esistenti e garanzie della disponibilità di finanziamenti sufficienti per la raccolta di dati sulla parità.

Gli orientamenti sono suddivisi in due gruppi:

- A. gli **orientamenti istituzionali e strutturali** forniscono agli Stati membri indicazioni per creare strutture che permettano di adottare un approccio sistematico, a lungo termine e cooperativo alla raccolta e all'utilizzo dei dati sulla parità; sono destinati prevalentemente a responsabili politici e amministrazioni pubbliche che hanno sia la competenza che il potenziale per avviare il cambiamento a livello istituzionale;
- B. gli **orientamenti operativi** forniscono agli Stati membri indicazioni per garantire completezza, tempestività, validità, affidabilità e rappresentatività dei dati sulla parità e per rafforzarne la comparabilità; sono destinati in particolare a istituzioni/soggetti coinvolti nella raccolta, analisi e divulgazione dei dati sulla parità, come gli istituti nazionali di statistica, i ministeri o altri organismi amministrativi nazionali o locali, gli istituti di ricerca, gli organismi per la parità e le organizzazioni della società civile.

Tutti gli orientamenti istituzionali/strutturali e operativi sono interconnessi, si basano uno sull'altro e per molti versi si integrano e rafforzano a vicenda. Gli orientamenti dovrebbero essere letti e applicati nel loro complesso. Eppure, come hanno dimostrato le discussioni all'interno del gruppo ad alto livello e del sottogruppo, la situazione riguardante l'ambito di applicazione e la qualità dei dati raccolti sulla parità varia da uno Stato membro all'altro. Pertanto i responsabili politici e altri portatori di interessi potrebbero anche scegliere o privilegiare quelle azioni indicate negli orientamenti che meglio si adattano alle esigenze individuate al momento nel pertinente Stato membro. È possibile iniziare applicando elementi selezionati degli orientamenti e poi, per creare un sistema completo di dati sulla parità di qualità elevata, espandersi attuando ulteriori elementi. A tale proposito l'attuazione degli orientamenti è considerata un processo continuo e la misura in cui sono applicati una questione di grado.

Gli Stati membri dell'UE sono incoraggiati a utilizzare questi orientamenti per informare lo sviluppo delle politiche e la valutazione dei loro risultati dal punto di vista della parità.

---

<sup>16</sup> Commissione europea (2016), [European Handbook on Equality Data – 2016 Revision](#).

## Sezione II: orientamenti per migliorare la raccolta e l'utilizzo dei dati sulla parità

### A. Orientamenti istituzionali e strutturali

#### 1. Mappare le fonti esistenti di dati sulla parità e individuare le lacune nei dati

Dovrebbe essere condotto un esercizio di mappatura nazionale per individuare le fonti esistenti di dati sulla parità negli Stati membri, evitare la duplicazione di sforzi nella raccolta dei dati e stabilire una base di riferimento per un approccio più sistematico alla raccolta dei dati sulla parità<sup>17</sup>.

Tale iniziativa potrebbe essere agevolata o coordinata da un ministero o da un'amministrazione pubblica competenti. In alternativa, per lo svolgimento di tale mappatura si potrebbe conferire un mandato specifico e assegnare risorse apposite all'istituto statistico nazionale, a un organismo per la parità o a un istituto di ricerca.

In primo luogo la mappatura dovrebbe aiutare gli Stati membri a:

- individuare le varie fonti e i diversi fornitori di dati sulla parità prendendo in considerazione anche le fonti di dati che non sono espressamente concepite per la raccolta di dati sulla parità, ma comprendono variabili che possono essere utilizzate per illustrare e analizzare le disuguaglianze esistenti;
- individuare i motivi di discriminazione per cui sono raccolti i dati;
- tenere conto delle intersezioni tra i motivi di discriminazione;
- individuare gli ambiti della vita per cui si raccolgono i dati (ad esempio, l'occupazione e l'accesso all'occupazione, l'alloggio e l'accesso all'alloggio, l'istruzione, la sanità, l'accesso alla giustizia, l'accesso ai beni e ai servizi, ecc.);
- stabilire con quale frequenza e sulla base di quali definizioni e categorizzazioni avviene la raccolta dei dati;
- raccogliere, se disponibili, informazioni riguardanti le dimensioni del campione, la rappresentatività (anche esaminando se alcuni gruppi siano sistematicamente sottorappresentati o esclusi), l'individuazione dei gruppi di riferimento tramite l'autoidentificazione o con altri mezzi, la modalità di raccolta dei dati, la copertura geografica, la frequenza degli aggiornamenti e le (eventuali) serie temporali esistenti;
- inserire un riferimento o collegamenti ai prodotti esistenti delle fonti di dati, quali relazioni o pubblicazioni più recenti, visualizzazioni dei dati, pagine web e altri metadati pertinenti.

In secondo luogo la mappatura dovrebbe servire a individuare le esigenze in materia di dati sulla parità negli Stati membri. Tale valutazione delle esigenze dovrebbe essere svolta sulla base delle norme dell'UE, nazionali e internazionali che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, quali la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, la legislazione dell'UE sulla parità, il diritto internazionale in materia di diritti umani e la legislazione nazionale. Dovrebbe inoltre rispondere a processi di coordinamento delle politiche a livello dell'UE, come il semestre europeo, nonché agli impegni politici pertinenti, fra cui il pilastro europeo dei diritti sociali o l'Agenda per lo sviluppo sostenibile dell'ONU. Nel complesso la valutazione delle esigenze dovrebbe servire a individuare di quale tipo di dati sulla parità hanno bisogno gli Stati membri per definire politiche basate su elementi concreti.

---

<sup>17</sup> Per una panoramica delle prassi vigenti in proposito negli Stati membri, cfr. Commissione europea (2017), [Legal framework and practice in the EU Member States](#), Analysis and comparative review of equality data collection practices in the European Union.

Fra i risultati della mappatura potrebbero figurare:

- una descrizione completa e sistematica di tutte le fonti di dati sulla parità disponibili in uno Stato membro;
- l'individuazione di tutti i fornitori di dati sulla parità;
- una valutazione delle esigenze in materia di dati sulla parità;
- suggerimenti o raccomandazioni sui possibili modi o strumenti per affrontare le lacune o le carenze individuate nella raccolta dei dati sulla parità.

Nel loro insieme tali risultati permetterebbero di individuare le lacune esistenti nei dati e di portare alla luce ambiti in cui sono necessari miglioramenti.

La mappatura dei dati sulla parità potrebbe essere concepita in maniera tale da essere svolta a cadenza periodica, sulla base dei regolari aggiornamenti delle fonti di dati mappate, ad esempio ogni cinque anni, tenendo conto di nuovi potenziali fornitori e fonti di dati.

## 2. Promuovere la cooperazione interistituzionale nella raccolta e nell'utilizzo dei dati sulla parità

Dovrebbe essere istituito un gruppo di lavoro interistituzionale per garantire il coordinamento e monitorare i progressi compiuti nel colmare le lacune e le carenze individuate tramite l'esercizio di mappatura. Le attività del gruppo di lavoro potrebbero essere stabilite in una tabella di marcia o in un piano d'azione pluriennale, stanziando un bilancio adeguato e definendo chiaramente le priorità e l'assegnazione dei compiti. Ciò permetterebbe di ottenere dati tempestivi e adatti allo scopo, pertinenti per le esigenze individuate, e di accrescere l'efficienza.

Il gruppo di lavoro dovrebbe essere costituito da istituzioni pubbliche pertinenti dotate di competenze (e, se del caso, di un mandato) nel settore della raccolta dei dati sulla parità. Tra queste potrebbero figurare ministeri, istituti nazionali di statistica, organismi per la parità, istituzioni nazionali per i diritti umani, istituti di ricerca e la comunità scientifica nonché altri soggetti e fornitori di dati pertinenti quali rappresentanti delle autorità locali competenti, del sistema giudiziario, della polizia, ecc. Si dovrebbe incaricare un'organizzazione di coordinare il gruppo di lavoro e di dare seguito alle sue decisioni. Tuttavia il miglioramento della raccolta e dell'utilizzo dei dati sulla parità è uno sforzo collettivo e dovrebbe basarsi sulla partecipazione comune e su responsabilità condivise. Nella sua massima espressione la cooperazione interistituzionale è un processo di apprendimento reciproco che sviluppa gradualmente la capacità, le competenze e la fiducia reciproca dei vari portatori di interessi e promuove una crescente consapevolezza della necessità di dati sulla parità.

L'attività del gruppo di lavoro interistituzionale dovrebbe essere integrata tramite consultazioni periodiche con i responsabili della raccolta dei dati e gli utilizzatori dei dati che non sono rappresentati nel gruppo di lavoro, tra cui rappresentanti di altre autorità nazionali e locali competenti, statistici, esperti di indagini e accademici, organizzazioni comunitarie e della società civile. Il coinvolgimento di tali organizzazioni garantirebbe che sia presa debitamente in considerazione la prospettiva di chi è maggiormente a rischio di subire disparità di trattamento e discriminazione<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Come indicato nella nota orientativa alla raccolta e alla disaggregazione dei dati preparata dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (2018), [A Human Rights-based Approach to Data - Leaving No One Behind in the 2030 Agenda for Sustainable Development](#), la partecipazione è centrale per un approccio basato sui diritti umani. Di conseguenza, "tutti gli esercizi di raccolta dei dati dovrebbero prevedere mezzi per una partecipazione libera, attiva e significativa dei portatori di interessi, in particolare dei gruppi più emarginati della popolazione. La partecipazione dovrebbe essere considerata in relazione all'intero processo di raccolta dei dati: dalla pianificazione strategica tramite l'individuazione delle esigenze in materia di dati alla selezione e verifica di una metodologia di raccolta adeguata, alla raccolta dei

Tali consultazioni periodiche aumenterebbero la trasparenza, contribuirebbero a sviluppare la fiducia nelle iniziative di raccolta dei dati sulla parità e garantirebbero l'integrazione delle pertinenti competenze nelle attività del gruppo di lavoro. Nel complesso le consultazioni periodiche con i portatori di interessi garantirebbero che le priorità enunciate nella tabella di marcia o nel piano d'azione rispondano alle esigenze più importanti in materia di dati sulla parità negli Stati membri.

### 3. Creare un polo di dati sulla parità e la non discriminazione

Dovrebbe essere creato un polo nazionale di dati sulla parità e la non discriminazione allo scopo di raccogliere e illustrare i dati e le relative informazioni individuati nell'esercizio di mappatura e di rafforzare pertanto l'accessibilità e l'utilizzo dei dati sulla parità da parte dei diversi portatori di interessi. Il gruppo di lavoro interistituzionale potrebbe essere incaricato di creare il polo di dati, ad esempio sotto forma di una pagina web dedicata, e di coordinarne l'ulteriore sviluppo. Il polo potrebbe essere ospitato dall'istituzione che coordina il gruppo di lavoro interistituzionale o da un'altra istituzione idonea in grado di garantirne la continuità e l'aggiornamento periodico.

Innanzitutto il polo di dati fornirebbe una panoramica delle fonti esistenti di dati sulla parità, indicando dove è possibile accedere alle informazioni. Il polo comprenderebbe inoltre le pubblicazioni disponibili e la presentazione degli indicatori esistenti che si riferiscono ai diversi gruppi di popolazione, motivi di discriminazione e ambiti della vita nonché informazioni tecniche sui vari dati, tra cui:

- la fonte;
- l'istituzione responsabile;
- il tipo di dati (dati amministrativi, dati relativi alle denunce, dati dell'indagine, ecc.);
- il gruppo di popolazione;
- definizioni e sistemi di categorizzazione applicati;
- motivo/i di discriminazione/caratteristiche protette;
- ambiti della vita/settori contemplati;
- la modalità di raccolta dei dati (faccia a faccia, online, al telefono, modalità mista, ecc.);
- la base di campionamento e il metodo di campionamento (ove applicabile);
- la periodicità della raccolta dei dati;
- la copertura geografica e la granularità;
- la rappresentatività.

Per agevolare la corretta comprensione e interpretazione dei dati sulla parità raccolti nel polo di dati e l'istituzione di confronti appropriati, il polo di dati dovrebbe prevedere, ove possibile, note informative per gli utenti che sintetizzino i fatti di base relativi ai dati visibili<sup>19</sup>. Tali note informative dovrebbero inoltre chiarire quando è impossibile effettuare confronti tra i dati a causa di differenze nelle definizioni o altri fattori.

In secondo luogo il polo di dati dovrebbe essere ulteriormente sviluppato e perfezionato seguendo, ad esempio, l'attuazione delle misure previste nell'ambito del piano d'azione per colmare le lacune e le carenze nella raccolta di dati sulla parità. Inoltre potrebbero essere aggiunti al polo di dati (nuovi) indicatori basati sui diritti umani pertinenti ai fini del monitoraggio della parità nei risultati e della non discriminazione. Questi indicatori potrebbero essere sviluppati congiuntamente a tal fine su iniziativa del gruppo di lavoro interistituzionale.

---

dati (ad esempio avvalendosi di intervistatori provenienti da comunità specifiche per migliorare i tassi di risposta), fino alla conservazione, divulgazione, analisi e interpretazione dei dati".

<sup>19</sup> Ciò sarebbe in linea con il principio 15, "Accessibilità e chiarezza", del [Codice delle statistiche europee – edizione riveduta del 2017](#), adottato il 16 novembre 2017 dal comitato del sistema statistico europeo.

#### 4. Rafforzare la capacità istituzionale di raccogliere dati solidi e affidabili sulla parità

Occorre potenziare la capacità dei portatori di interessi di raccogliere dati affidabili e solidi sulla parità per affrontare efficacemente gli ambiti di possibile miglioramento individuati dal gruppo di lavoro interistituzionale. A tal fine sarebbe altresì necessario fornire finanziamenti adeguati agli organismi e alle organizzazioni che raccolgono dati sulla parità, tra cui figurano istituti nazionali di statistica e istituti di ricerca che effettuano indagini su vasta scala, organismi per la parità, altre istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile che svolgono indagini mirate sulle esperienze di discriminazione, effettuano esperimenti di verifica della discriminazione o raccolgono dati relativi alle denunce.

Inoltre è importante garantire che il personale di portatori di interessi differenti che si occupa regolarmente della raccolta di dati sulla parità abbia le necessarie competenze, capacità e conoscenze delle migliori pratiche, compreso l'uso di definizioni armonizzate, per progettare opportunamente la raccolta di dati sulla parità e rispettare le misure di salvaguardia enunciate nella legislazione in materia e nei principi ONU relativi agli approcci alla raccolta e all'analisi dei dati basati sui diritti umani. È il caso, ad esempio, dei datori di lavoro e fornitori di servizi che raccolgono dati per valutare la loro conformità agli obblighi specifici in materia di parità previsti dalla legislazione oppure delle organizzazioni della società civile che lavorano con gruppi a rischio di discriminazione. Dovrebbe pertanto essere messa a punto una formazione su misura, basata sulle competenze dei differenti portatori di interessi e che contempli la gamma di attività pertinenti ai fini della raccolta dei dati sulla parità, ad es. la progettazione, la raccolta, il trattamento, l'analisi, l'utilizzo e la divulgazione nonché le disposizioni della legislazione in materia di protezione dei dati che disciplinano tutte le fasi del ciclo di vita dei dati personali. Più in generale, la cooperazione interistituzionale, prevista dall'orientamento n. 2, risulta rafforzata quando i rappresentanti dei vari organismi impegnati nella raccolta dei dati sulla parità hanno la necessaria alfabetizzazione statistica e conoscenza delle questioni in materia di parità e condividono un linguaggio comune.

Nel complesso, per garantire la definizione di politiche basate su elementi concreti si dovrebbe promuovere presso le istituzioni pubbliche e tutti i pertinenti portatori di interessi una cultura interistituzionale che riconosca la necessità di disporre di dati solidi e affidabili sulla parità.

#### 5. Agevolare l'utilizzo efficace dei dati sulla parità

Affinché possano essere utilizzati in maniera efficace, i dati sulla parità dovrebbero essere divulgati quanto più rapidamente possibile dopo la raccolta ed essere presentati in un linguaggio e in un formato accessibili, tenendo presente che dovrebbero essere comprensibili al grande pubblico<sup>20</sup>.

Il gruppo di lavoro interistituzionale potrebbe promuovere un migliore utilizzo dei dati sulla parità contribuendo alla divulgazione dei dati raccolti e fornendo spiegazioni e interpretazioni ove necessario. Potrebbe inoltre pubblicare documenti programmatici che illustrino i risultati di indagini o studi recenti e forniscano dati sulla parità facili da utilizzare per responsabili politici, esperti e mezzi di comunicazione correlati alla politica pertinente. Tali documenti programmatici potrebbero essere utilizzati anche per le attività di sensibilizzazione.

Le informazioni illustrate nel polo di dati di cui all'orientamento n. 3 potrebbero essere utilizzate per informare il dibattito pubblico in materia di parità e non discriminazione. Un migliore utilizzo dei dati sulla parità per discutere e giustificare le misure legislative e politiche avrebbe anche l'effetto di

---

<sup>20</sup> In linea con le raccomandazioni formulate nella sezione della nota orientativa alla raccolta e alla disaggregazione dei dati dedicata alla trasparenza, Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (2018), [A Human Rights-based Approach to Data - Leaving No One Behind in the 2030 Agenda for Sustainable Development](#), pag. 15.



rafforzare il sostegno pubblico a favore di investimenti nella raccolta di dati solidi e affidabili sulla parità, dimostrando la propria utilità.

In ultima analisi, i dati sulla parità dovrebbero essere integrati nel ciclo programmatico per potenziare la definizione di politiche basate su elementi concreti in tutti i settori politici pertinenti, riguardo a vari motivi di discriminazione e a diversi aspetti della vita. In questo contesto l'espressione "ciclo programmatico" comprende il dibattito pubblico, la progettazione iniziale delle misure e delle politiche e la valutazione del loro impatto. L'efficace integrazione dei dati sulla parità nel ciclo programmatico dipenderà da tre fattori interconnessi: 1) la volontà di definire politiche basate su elementi concreti; 2) la capacità di mettere tempestivamente a disposizione dei responsabili politici i dati sulla parità; 3) la possibilità di accedere ai dati sulla parità da parte dei mezzi di comunicazione e del grande pubblico.

## B. Orientamenti operativi

### 6. Garantire la completezza dei dati sulla parità

Per consentire la definizione di politiche basate su elementi concreti, e per avere un quadro esaustivo della realtà della parità e della non discriminazione sul campo, i responsabili della raccolta dei dati e gli utenti dei dati devono disporre di fonti di dati molteplici e complementari sulla parità. Inoltre una valutazione d'impatto adeguata delle politiche nel settore della parità e della non discriminazione richiede una raccolta periodica di dati su tutti i motivi di discriminazione e per tutti gli ambiti della vita contemplati dalla legislazione pertinente. Per garantire la completezza dei dati sulla parità, gli Stati membri dovrebbero:

- utilizzare un'ampia serie di fonti di dati sulla parità, che preveda la combinazione e il collegamento di varie fonti di dati, quali indagini su vasta scala, indagini attitudinali, indagini sulla vittimizzazione, attività di verifica della discriminazione, dati amministrativi, dati relativi alle denunce (e i loro risultati), dati solidi e affidabili forniti dalle organizzazioni della società civile, dati raccolti da datori di lavoro e fornitori di servizi e altri studi quantitativi e qualitativi;
- fare in modo che le fonti di dati sulla parità rappresentino l'intero spettro di ambiti fondamentali della vita in cui può avere luogo la discriminazione, ad esempio l'occupazione, l'istruzione, l'accesso ai beni e ai servizi, l'alloggio, la sanità, la povertà/l'esclusione sociale, la partecipazione politica e civica, ecc.;
- utilizzare al massimo delle loro potenzialità i dati esistenti, compresi quelli raccolti per finalità diverse dalle politiche in materia di parità e non discriminazione;
- istituire o sviluppare ulteriormente un sistema efficiente per raccogliere e pubblicare periodicamente dati statistici sui casi di discriminazione segnalati e i loro esiti amministrativi o giudiziari<sup>21</sup>;

---

<sup>21</sup> Ciò potrebbe essere collegato all'attuazione della raccomandazione sulle norme riguardanti gli organismi per la parità adottata dalla Commissione europea nel giugno 2018 allo scopo di stabilire misure che gli Stati membri possono applicare per accrescere l'indipendenza e l'efficacia degli organismi per la parità. Cfr. Commissione europea (2018), [Raccomandazione della Commissione del 22 giugno 2018 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità](#), C(2018) 3850 final. In particolare, secondo la misura raccomandata n. 9, sulle relazioni indipendenti, "per avere relazioni indipendenti di qualità elevata, gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di effettuare ricerche indipendenti, che potrebbero includere la raccolta di dati, in particolare sul numero di denunce per ogni motivo di discriminazione; sulla durata dei procedimenti amministrativi, dalla presentazione della denuncia alla chiusura del caso; sull'esito dei procedimenti amministrativi; sul numero, la durata e l'esito dei procedimenti giudiziari in cui sono coinvolti organismi per la parità".

- integrare la discriminazione multipla e intersezionale nella raccolta e analisi dati; ad esempio, i dati raccolti nel settore della disabilità dovrebbero idealmente comprendere informazioni riguardanti il genere, la razza o l'origine etnica, l'età o altre potenziali caratteristiche che potrebbero determinare un maggior rischio di discriminazione sulla base di più fattori (affinché questo tipo di analisi sia solida occorre generalmente che le dimensioni del campione siano più grandi e si potrebbe prendere in considerazione una serie di fonti di dati differenti, tra cui indagini su vasta scala, dati amministrativi e collegati);
- favorire ove possibile la correlazione dei dati tra fonti di dati differenti;
- aumentare la quantità di dati regionali sulla parità, georeferenziati rispetto alla griglia più piccola possibile.

## 7. Integrare i dati sulla parità nelle indagini nazionali e dell'UE

Le indagini su vasta scala sono uno strumento efficace che permette di raccogliere una serie esaustiva di dati sulla parità. Quando elaborano tali indagini o raccolgono dati nel quadro del sistema statistico europeo (SSE) tramite l'indagine sulle forze di lavoro (IFL), le statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) oppure tramite altre indagini a livello dell'UE come le indagini Eurobarometro e della FRA, gli Stati membri dovrebbero, ove opportuno, integrare sistematicamente informazioni riguardanti la parità e la non discriminazione prevedendo, tra l'altro, di:

- introdurre nell'indagine variabili individuali e domande riguardanti espressamente la misurazione delle disparità e la discriminazione percepita per una serie di motivi;
- sviluppare e svolgere periodicamente moduli tematici d'indagine aggiuntivi al fine di coprire la gamma di questioni pertinenti per la parità e la non discriminazione (per esempio sensibilizzazione sui diritti, tassi di segnalazione delle esperienze di discriminazione, esperienze di vittimizzazione, ecc.);
- disaggregare i dati raccolti, per quanto e ove possibile, sulla base dell'età, del genere, della razza o dell'origine etnica, della religione, del contesto migratorio, dell'orientamento sessuale e della disabilità;
- aumentare il numero di persone che altrimenti non sarebbero adeguatamente rappresentate nei campioni di indagine in quanto poco numerose nell'ambito generale della popolazione (campioni selezionati);
- impegnarsi per sviluppare, verificare e applicare categorie precise e sensibili per l'identificazione di persone con un rischio elevato di discriminazione (per esempio variabili relative alla razza o all'origine etnica, all'orientamento sessuale o all'identità di genere);
- aumentare il numero di variabili/categorie indirette nelle fonti di dati esistenti in cui non è possibile applicare il principio basato sui diritti umani dell'autoidentificazione;
- aumentare il numero di variabili che misurano la discriminazione percepita per motivi differenti e in diversi ambiti della vita;
- sostenere lo sviluppo e l'attuazione di metodologie d'indagine innovative in grado di rappresentare gruppi di popolazione molto dispersi o difficili da raggiungere o persone a rischio discriminazione;
- individuare le zone geografiche in cui si osservano più spesso le disuguaglianze e in cui occorre raccogliere dati a cadenza periodica per consentire il monitoraggio delle tendenze nel tempo.

## 8. Garantire una raccolta di dati sulla parità periodica e tempestiva

I dati sulla parità dovrebbero essere raccolti, analizzati e comunicati a cadenza periodica. Per soddisfare le esigenze di informazione ed essere integrati nel ciclo programmatico, i dati devono essere resi disponibili per l'uso previsto entro un arco di tempo ragionevole e a cadenza periodica.

Per garantire che i dati sulla parità siano raccolti periodicamente e tempestivamente gli Stati membri dovrebbero:

- raccogliere in modo sistematico e regolare dati su tutti i motivi di discriminazione e per tutti gli ambiti della vita/i settori contemplati dalla legislazione in materia di parità e non discriminazione (per esempio ogni tre-cinque anni);
- aggiornare sistematicamente e regolarmente il polo di dati sulla parità e la non discriminazione;
- promuovere l'inclusione dei dati sulla parità nelle indagini longitudinali, ad esempio nei panel, per monitorare l'impatto sulle persone;
- individuare e monitorare sistematicamente le tendenze nella raccolta dei dati sulla parità;
- utilizzare le informazioni tratte dalle fonti di dati attualmente disponibili sulla parità a intervalli regolari al fine di evitare duplicazioni costose, in particolare quando non sono in corso esercizi mirati di raccolta dei dati;
- sviluppare un orientamento metodologico per la raccolta sistematica di dati sulla parità nel corso del tempo, destinato a essere utilizzato dai vari responsabili della raccolta dei dati.

### 9. Rafforzare la validità e l'affidabilità dei dati sulla parità

La validità e l'affidabilità devono essere integrate nella progettazione di ogni esercizio di raccolta dei dati sulla parità. La validità<sup>22</sup> si riferisce alla corretta misurazione di una variabile di interesse, che è a sua volta osservabile nel "mondo reale". L'affidabilità<sup>23</sup> si riferisce alla stabilità o alla coerenza della misurazione applicata alla variabile.

Per rafforzare la validità e l'affidabilità dei dati sulla parità, gli Stati membri dovrebbero:

- applicare i principi basati sui diritti umani della partecipazione, autoidentificazione, trasparenza, riservatezza e responsabilizzazione nella progettazione, nella raccolta e nell'utilizzo dei dati sulla parità al fine di preservare o stimolare la fiducia dei portatori di interessi<sup>24</sup>;
- applicare un approccio partecipativo alla progettazione della raccolta e al trattamento dei dati, per esempio, nello sviluppo di definizioni o sistemi di classificazione o categorizzazione, o nell'adozione di decisioni sull'utilizzo di dati indiretti; tale approccio potrebbe prevedere il

---

<sup>22</sup> Un indicatore, un test, una domanda dell'indagine o un sistema di categorizzazioni utilizzati per classificare le caratteristiche di una persona in fonti di dati amministrativi o di altro tipo sono validi: 1) se misurano correttamente ciò che dovrebbero misurare e 2) se rappresentano fenomeni o caratteristiche che sono direttamente osservabili o che sono stati almeno percepiti come esistenti nel "mondo reale". Per esempio la validità è collegata alla misura in cui i rispondenti interpretano in maniera errata le domande dell'indagine o le categorie di risposta e alla misura in cui essi non rivelano intenzionalmente la verità (come spesso accade quando le informazioni personali richieste sono ritenute sensibili). Si può osservare una mancanza di validità anche se, per esempio, l'entità della discriminazione è misurata solo in base al numero di episodi riferiti agli organismi competenti, poiché i casi non segnalati potrebbero essere molto numerosi. Non esistono misure perfettamente valide, ma alcune misure sono più valide di altre.

<sup>23</sup> L'affidabilità implica la stabilità o la coerenza della misurazione/del test applicata/o. Una misura della discriminazione è affidabile, per esempio, laddove la procedura di misurazione fornisca gli stessi risultati in prove ripetute. Per esempio, se misuriamo il numero di episodi segnalati all'anno, ma il numero di organismi (per la parità) competenti cambia nel tempo, ciò avrà un effetto negativo sull'affidabilità di tale misura e inciderà anche sulla sua comparabilità nel tempo. Nessuna misura è assolutamente affidabile; pertanto l'affidabilità è sempre una questione di grado. Esiste una diretta correlazione tra la validità e l'affidabilità nel senso che i test che sono validi sono anche affidabili (ripetibili). Tuttavia i test che sono affidabili non sono sempre validi.

<sup>24</sup> Cfr. Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (2018), [A Human Rights-based Approach to Data - Leaving No One Behind in the 2030 Agenda for Sustainable Development](#), Guidance note to data collection and disaggregation, 2018.

- ricorso a intervistatori o mediatori provenienti da gruppi specifici di popolazione per aumentare i tassi di risposta;
- svolgere consultazioni della comunità con i rappresentanti dei gruppi di popolazione di riferimento al fine di raggiungere un consenso sulle definizioni e sulle categorie da utilizzare nella raccolta dei dati sulla parità;
  - incoraggiare la cooperazione con i gruppi di popolazione di riferimento e i portatori di interessi informandoli che i dati sono raccolti e utilizzati a sostegno di programmi volti a promuovere le pari opportunità o la lotta alla discriminazione, al fine di garantire un tasso di risposta più elevato;
  - migliorare i tassi di risposta adeguando e riformulando domande/categorie (ambigue) ove necessario, eventualmente sulla base di spunti tratti dalle consultazioni della comunità;
  - ove possibile, consentire l'autoidentificazione da parte delle persone che sono l'oggetto della raccolta dei dati sulla base di caratteristiche quali la razza e l'origine etnica, la religione, la disabilità, l'orientamento sessuale o l'identità di genere; tali sistemi di categorizzazione dovrebbero permettere di selezionare più di una categoria di identificazione e consentire ai rispondenti di non formulare alcuna dichiarazione o di dichiarare "nessuna";
  - perfezionare e/o aumentare il numero di dati indiretti applicati per garantire la copertura completa di gruppi di popolazione differenti per i quali l'(auto)identificazione diretta non è possibile;
  - verificare in maniera approfondita categorie, variabili e domande messe a punto per la raccolta dei dati;
  - garantire l'utilizzo di procedure e definizioni coerenti nel tempo;
  - se del caso, applicare il codice delle statistiche del SSE<sup>25</sup> e le relazioni sulla qualità elaborate dai produttori di dati;
  - se del caso, applicare agli indicatori disponibili e a quelli che dovranno essere sviluppati in futuro i seguenti criteri generali di qualità: coerenza, chiarezza, tempestività, puntualità, accuratezza, continuità, obiettività, pertinenza, comparabilità e trasparenza;
  - sviluppare un protocollo che spieghi sinteticamente le differenze che persistono nelle definizioni e nelle categorizzazioni tra le varie fonti di dati nei casi in cui non è possibile sviluppare nuove categorie né adattare quelle esistenti (per esempio quando l'obiettivo principale della raccolta di dati esistenti è il monitoraggio delle tendenze).

## 10. Garantire la rappresentatività dei dati sulla parità

La rappresentatività indica la misura in cui le caratteristiche di un campione, come la composizione in base al genere, all'età, alla razza o all'origine etnica, ecc., corrispondono alle caratteristiche della popolazione da cui esso è stato ricavato, conformemente alle norme stabilite. Il termine "rappresentatività" è spesso utilizzato per indicare che un campione rispecchia un gruppo di popolazione, riflettendo tutte le sue proprietà essenziali in modo corretto.

La rappresentatività può essere compromessa se il campione è di dimensioni troppo ridotte, quando non comprende un numero sufficiente di persone appartenenti a un gruppo di popolazione di riferimento, o se sottogruppi specifici della popolazione sono sistematicamente esclusi fin dall'inizio dalla raccolta dei dati (a causa di difficoltà linguistiche, menomazioni, ecc.). Tali difficoltà riguardano molte diverse indagini e sono particolarmente problematiche quando riguardano la raccolta di dati sulla parità, poiché gruppi con un rischio di discriminazione elevato sono trascurati e non possono essere presi in considerazione nell'analisi dei dati. La rappresentatività può essere compromessa anche se il campione è sufficientemente ampio ma falsato, per esempio quando le persone che

---

<sup>25</sup> Comitato del sistema statistico europeo (2017), [Codice delle statistiche europee - edizione riveduta del 2017](#).

appartengono a una popolazione di riferimento che è maggiormente vittima di discriminazione sono più o meno inclini a partecipare a un'indagine. Per far fronte a tali difficoltà gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio inclusivo alla raccolta dei dati, impegnandosi a:

- contattare i gruppi sottorappresentati e ottenere campioni solidi e dimensioni del campione efficaci nella misura del possibile;
- svolgere indagini mirate;
- includere membri di minoranze e gruppi difficili da raggiungere nelle indagini esistenti, come IFL ed EU-SILC, se del caso rafforzando i campioni;
- ove possibile, includere nella raccolta dei dati sulla parità le persone che vivono in istituti come case di riposo, carceri, centri di accoglienza per i richiedenti asilo, nomadi, senzatetto e persone che vivono in alloggi temporanei;
- promuovere una ricerca qualitativa e svolta con metodi misti, specialmente quando i gruppi di riferimento sono troppo esigui o molto dispersi;
- garantire una conoscenza approfondita di un'intera gamma di caratteristiche protette o gruppi a rischio di discriminazione che potrebbero essere esclusi dalle basi di campionamento esistenti tramite lo svolgimento di studi qualitativi; possono essere usati metodi qualitativi nell'intero processo di ricerca per integrare le conoscenze statistiche e rafforzare la rappresentatività e la validità.

### 11. Migliorare la comparabilità dei dati sulla parità

Per comparabilità si intende la misura in cui le differenze tra risultati, statistiche o esiti ottenuti da diverse fonti di dati sulla parità, paesi, regioni, culture, ambiti della vita o periodi di tempo possono essere attribuibili a differenze nei valori reali della popolazione di riferimento. La comparabilità è pesantemente compromessa quando concetti, definizioni o categorie di disegni di studio variano tra fonti di dati, periodi di tempo o paesi. Migliorare la comparabilità significa ridurre al minimo l'errore dovuto alla progettazione del campione o del questionario, alla modalità di raccolta dei dati, alla traduzione, ecc. Per contribuire alla determinazione della comparabilità, le decisioni riguardanti la progettazione, le definizioni e le categorie da applicare dovrebbero essere ben documentate.

Per migliorare la comparabilità dei dati sulla parità, gli Stati membri dovrebbero:

- individuare le differenze nelle definizioni, nei sistemi di classificazione e categorizzazione nelle varie fonti di dati e nel tempo; si potrebbe procedere in tal senso tramite l'esercizio di mappatura (orientamento n. 1) e durante i processi di consultazione con i pertinenti portatori di interessi (orientamenti n. 2 e n. 9);
- armonizzare, per quanto possibile, definizioni, categorizzazioni e la progettazione della raccolta dei dati;
- elaborare ed emanare orientamenti per una gestione armonizzata della raccolta dei dati;
- qualora non sia possibile ottenere la comparabilità (per esempio quando i dati sono raccolti per finalità differenti), elaborare ed emanare orientamenti per l'interpretazione delle differenze che esistono tra le fonti di dati, le lingue o i periodi riguardo alle definizioni, alla progettazione e ai sistemi di classificazione e categorizzazione; gli orientamenti dovrebbero precisare che, sebbene i risultati possano variare a causa di una mancanza di comparabilità, sono comunque utili e si inseriscono nella valutazione globale dello stato della parità e della non discriminazione in un paese;
- se del caso, compiere sforzi per migliorare la comparabilità dei dati sulla parità a livello dell'UE, in particolare la comparabilità dei dati raccolti tramite i sistemi standard di raccolta dei dati dell'UE (comparativi fin dalla progettazione);
- se del caso, e per quanto possibile, migliorare la comparabilità dei dati sulla parità riguardo ai dati OCSE, ONU e della Banca mondiale nel settore della parità e della non

discriminazione; a tale proposito gli Stati membri potrebbero impegnarsi per utilizzare i dati esistenti a livello nazionale/locale sulla parità dei dati a fini comparativi utilizzando gli indicatori basati sui diritti come riferimento per il confronto;

- promuovere lo scambio di informazioni sulle buone pratiche fra i paesi per rafforzare la comparabilità e la comparabilità dei dati sulla parità a livello nazionale.

## **Per contattare l'UE**

### **Di persona**

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)

### **Telefonicamente o per email**

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

— al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),

— al numero +32 22999696, oppure

— per e-mail dal sito [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)

## **Per informarsi sull'UE**

### **Online**

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali: [https://europa.eu/european-union/index\\_it](https://europa.eu/european-union/index_it)

### **Pubblicazioni dell'UE**

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito <http://publications.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)).

### **Legislazione dell'UE e documenti correlati**

La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

### **Open Data dell'UE**

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea